

Allegato 1

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE E INDICAZIONI IMPORTANTI

DOCUMENTI DA ALLEGARE

Bisogna allegare **SEMPRE**:

- Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente
- Copia del codice fiscale del richiedente

In caso di **riscatto per pensionamento**, bisogna allegare anche:

- Dichiarazione INPS (comunicazione di liquidazione oppure certificato di pensione)

In caso di **riscatto per invalidità**, bisogna allegare anche:

- Certificato Asl

In caso di **riscatto parziale (50%)** e di **riscatto per inoccupazione > 48 mesi**, bisogna allegare anche:

- Autocertificazione inoccupazione (Allegato 2)

ATTENZIONE

- **NON SONO AMMESSE RICHIESTE DI RISCATTO NON COMPILATE NELLA PARTE AZIENDA.** Tuttavia l'azienda deve in ogni caso timbrare il modello, ma confermare solo alcune delle motivazioni per cui l'aderente richiede il riscatto, in particolare quelle della tipologia A e della tipologia B. Le motivazioni non contrassegnate non devono essere confermate dall'azienda: è sufficiente in tali casi la documentazione prodotta dall'aderente. OCCORRE SEMPRE, PERÒ, CHE L'AZIENDA COMPILI LA PARTE RESTANTE.
- Occorre prestare la massima attenzione nell'indicazione della motivazione, che determina la tassazione applicata. In caso di errore il Fondo NON potrà procedere alla rettifica dei conteggi e del relativo CUD.
- La richiesta di riscatto implica la vendita delle quote di pertinenza dell'iscritto. Pertanto, una volta inviata a Fonchim, non è possibile annullarla o modificarla.

COORDINATE BANCARIE

Vanno indicate **ESCLUSIVAMENTE** le coordinate bancarie IBAN complete del conto intestato/cointestato al richiedente del riscatto.

RISCATTO PARZIALE PER CIGS (50%) E CESSIONE DEL 5° DELLO STIPENDIO

In caso di richiesta del 50% del capitale accantonato per CIGS a zero ore si ricorda che, qualora la posizione risulti vincolata da uno o più contratti di finanziamento, la richiesta deve obbligatoriamente essere corredata delle liberatorie al pagamento di tutti gli enti mutuanti. Tali liberatorie dovranno autorizzare al pagamento a favore dell'associato senza alcun vincolo o restrizione. In caso contrario le pratiche verranno RIFIutate.

FONDO DI GARANZIA

Contro il rischio derivante dall'omesso o parziale versamento dei contributi da parte del datore di lavoro al Fondo Pensione, è stato istituito presso l'INPS un apposito Fondo di Garanzia, le cui modalità di intervento sono disciplinate dalla Circolare INPS N. 23 del 22 febbraio 2008.

Si ricorda che uno tra i requisiti necessari affinché l'associato possa richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia è che lo stesso, all'atto della domanda, risulti essere iscritto ad un Fondo Pensione. **In caso di richiesta di riscatto totale prima dell'attivazione del fondo di garanzia, l'associato perderà il diritto di richiederne l'intervento, a meno che non si iscriva nel frattempo ad un'altra forma di previdenza complementare prevista dal D. Lgs. 252/2005** (cfr. messaggio INPS n. 2084, par. 3.6).

TASSAZIONE

Le prestazioni pensionistiche dei fondi pensione (riscatti, anticipazioni, rendite) sono assoggettate alla tassazione prevista dalla normativa fiscale vigente.

Fonchim, in quanto sostituto di imposta, attua automaticamente le trattenute previste in fase di calcolo delle prestazioni.

Queste trattenute sono, in alcuni casi, a titolo definitivo, in altri casi a titolo provvisorio e necessitano di un conguaglio attraverso il 730.

La numerosità delle riforme fiscali avvenute negli ultimi anni (3 riforme) e la complessità dell'argomento rendono a volte difficile comprendere i meccanismi di tassazione. Prima di addentrarci nei tecnicismi è, pertanto, utile comprendere il meccanismo generale. Hanno un regime fiscale di assoluto favore i riscatti richiesti per raggiungimento età pensionabile, mobilità, cassa integrazione (tutti casi **espressamente** previsti dalla norma), cioè tutte le volte che un aderente abbia portato a termine il piano pensionistico oppure sia stato "costretto" a riscattare per eventi esterni, non dipendenti dalla sua volontà. Riscattare, invece, prima di tali eventi, laddove la norma lo consenta, comporta una tassazione meno favorevole.

Pertanto, nel caso intervenga una variazione nel rapporto di lavoro che non consenta più l'iscrizione a Fonchim (dimissioni volontarie, cambio contratto...), **è sempre conveniente trasferire la propria posizione** presso il fondo pensione attivo per il nuovo contratto o presso fondi aperti. **Il trasferimento è, infatti, esentasse e privo di qualsiasi trattenuta.**

Quanto sopra descritto ha lo scopo di illustrare sinteticamente le caratteristiche generali dei regimi di tassazione applicati alle prestazioni erogate dal Fondo. Pertanto vi sono alcune inevitabili approssimazioni e semplificazioni.

Per una descrizione puntuale della tassazione applicata si rimanda al "Documento sul regime fiscale", disponibile nel sito internet www.fonchim.it sezione "Documenti – Nota Informativa".

Inviare via **FAX** ai numeri: 02.67100951 – 02 66718091
o effettuare l'**UPLOAD** dal sito

Allegato 2

AUTOCERTIFICAZIONE RISCATTO 50% E 100% PER INOCCUPAZIONE

(solo per i casi B e C, dove previsto)

Il/la sottoscritto/a

C.F.

dichiara:

- la veridicità dei dati riportati nella documentazione allegata per la richiesta del **riscatto 50%** e l'inoccupazione per un periodo di tempo **non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi**, nel periodo dal al
- la veridicità dei dati riportati nella documentazione allegata per la richiesta del **riscatto 50%** e la **cessazione dell'attività lavorativa preceduta da cassa integrazione guadagni**
- la veridicità dei dati riportati nella documentazione allegata per la richiesta del **riscatto 50%** e l'entrata in **cassa integrazione guadagni a zero ore da almeno 12 mesi**¹
- la veridicità dei dati riportati nella documentazione allegata per la richiesta del **riscatto 100%** e l'inoccupazione per un periodo di tempo **superiore a 48 mesi**, nel periodo dal al

Nel rendere la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a è consapevole che chi dichiara il falso incorre nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni (artt.75 e 76 del DPR 445/2000).

In fede

Data.....

Firma dell'associato

.....

¹ Si può richiedere il riscatto al 50% anche prima dell'avvenuta maturazione dei 12 mesi, se questi risultino definiti a priori.

Si ricorda inoltre che, qualora la posizione risulti vincolata da uno o più contratti di finanziamento, la richiesta deve obbligatoriamente essere corredata delle liberatorie di pagamento di tutti gli enti mutuanti.

Tali liberatorie dovranno autorizzare al pagamento a favore dell'associato senza alcun vincolo o restrizione. In caso contrario le pratiche verranno RIFIUTATE.